

COMUNI DI
PIOMBINO CAMPIGLIA M. SAN VINCENZO SUVERETO
PIANI REGOLATORI GENERALI COORDINATI

VARIANTE GENERALE AL
P.R.G. DI SAN VINCENZO
ESTRATTO ART. 28 sottozone D9C
STATO MODIFICATO

B

REGIONE TOSCANA
APPROVATA COME DA DEL. B. RAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE.

N. 1681 DEL 13 FEB. 1984

IL PRESIDENTE
P.to BENEPORTI

PER COPIA CONFORME

NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE

CON MODIFICHE DELLA G.R.T.
ATTO N. 3571 dell'11/4/1983



SINDACO

ADDESIONE DELIBERA C.C. DEL 16/12/1980

OSSERVAZIONI: DELIBERA C.C. DEL 21/12/1981

CONTRODEDUZIONI: DELIBERA C.C. DEL 29/7/1983

CON MODIFICHE ADOTTATE CON DEL. G.R. n° 4324 del 22-4-85

comitato tecnico:
GIORGIO BENUCCI
LUIGI GAZZOLA
CARLO MELOGRANI (coordinatore)
GIANCARLO MENICCHETTI
DANIELA PARDUCCI

ufficio del piano:
UMBERTO BIANCONI
CARLO CORTI
IVANA GUARGUAGLINI
VALERIO ROSIGNOLI
MAURIZIO TRAMBUSTI
GIANPIERO VINCENTI

elaborazione grafica:
MARIO BENSASSON
FABIO GUERRIERI
MAURO MARTINI

SINDACO



COMUNE DI SAN VINCENZO (LI)
Copia conforme all'originale per uso
amministrativo di fogli n. 56
San Vincenzo 8-8-1983

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Claudio Fontana)

Claudio Fontana

Vertical stamp: Copia conforme all'originale per uso amministrativo di fogli n. 56. Comune di San Vincenzo (LI) IL FUNZIONARIO INCARICATO (Claudio Fontana)



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Le sottozone D9C nelle quali sono ubicati gli immobili esistenti destinati alle attività produttive di servizi per la ospitalità - ai sensi della L.R. N.78 del 27.10.1981.

Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, compresa la demolizione e ricostruzione, con le modalità indicate nel successivo art. 57 delle presenti norme.

Gli edifici ed i rispettivi lotti di terreno sono obbligati al mantenimento della destinazione attuale come sopra indicata.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso con le modalità stabilite, ai sensi dell'art.8, 6° comma, della L.217/1985 con legge Regionale e fino all'entrata in vigore della stessa L.R. con le modalità da stabilire con apposita deliberazione consiliare.

Nell'ipotesi che il volume dell'edificio esistente sia maggiore di quello previsto dagli indici urbanistici indicati nel successivo art. 57, tale volume, in caso di demolizione e ricostruzione, potrà essere ricostruito entro il limite dell'altezza max di ml.12,00.

